

Quesito

In relazione a quanto previsto agli elementi di valutazione tecnico qualitativo di cui all'allegato B, si richiede quanto segue con particolare riferimento al punto G).

E' indicato che fra le proposte di miglioramento del servizio offerto siano comprese "modalità di controllo anche tecnologico dei bambini a bordo dello scuolabus (es. videosorveglianza)." Viene poi specificato quanto segue: "Il punteggio sarà attribuito e modulato sulla base della complessità ed efficacia delle soluzioni tecnologiche considerando il punteggio massimo assegnabile per la soluzione con videosorveglianza comprensiva di tutte le procedure connesse (gestione della privacy), modulando di conseguenza il punteggio per le soluzioni via via meno tecnologicamente complesse".

Al riguardo si osserva che un sistema di videosorveglianza di minori trasportati quali utenti del servizio comunale di trasporto scolastico realizza un trattamento il cui titolare è lo stesso Comune. Per il principio di responsabilizzazione che informa il Regolamento UE n.679/2016, è lo stesso titolare che è tenuto a trattare i dati personali - in questo caso di minori - secondo quanto previsto dallo stesso GDPR ed adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative. Il titolare può ben individuare un responsabile - in questa ipotesi l'appaltatore esterno - ma deve comunque stabilire la finalità e le modalità del trattamento che il responsabile dovrà seguire. Proprio in merito all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza su minori, il Garante della privacy si è espresso più volte sottolineando, in vigenza del Codice della privacy, la necessità del rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza del trattamento di cui trattasi, rilevando spesso l'illegittimità di tale tipologia di trattamento.

L'effettivo avvio del trattamento risulta inoltre soggetto a preventivo coinvolgimento del Responsabile Protezione Dati dell'Ente ex art. 38, GDPR, e presumibilmente a valutazione d'impatto ex art.35, i cui esiti non sono al momento conoscibili.

Non si può non evidenziare, pertanto, che l'elemento in valutazione, così come indicato nella citata lett. G), determini un grado di incertezza in merito all'attuazione pratica delle misure che possono essere indicate dai concorrenti tale da rendere aleatoria ogni tipo di proposta.

Si rileva che l'assegnazione di punteggio a proposte che risultassero poi valutate non conformi al GDPR, determinerebbe una alterazione del principio della concorrenza fra i partecipanti all'appalto.

Si chiede cortesemente, pertanto, di precisare le finalità ed i mezzi del trattamento di cui alla lett. G) - che deve rispettare il principio di liceità ex art.6 ed i principi di cui all'art.5, GDPR - in relazione ai quali i concorrenti potranno quindi correttamente presentare le loro proposte.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa al punto G degli elementi di valutazione tecnica qualitativa di cui all'allegato B, siamo a rispondere quanto segue.

Preso atto della dettagliata ricostruzione della normativa sulla privacy (evidentemente conosciuta dall'Amministrazione), oggetto di valutazione qualitativa sarà la soluzione tecnica che il concorrente indicherà come efficace per il controllo dei bambini a bordo degli scuolabus. E' altresì indicato nell'allegato come il punteggio massimo sarà assegnato a chi indicherà come soluzione la "videosorveglianza", modulando poi punteggi inferiori per soluzioni diverse ancorchè con un certo tasso di tecnologia. Il riferimento alla "gestione della privacy", in caso di proposte di videosorveglianza, semplicemente l'Amministrazione ha inteso ed intende specificare che il proponente dovrà farsi carico, in caso di aggiudicazione, degli adempimenti e delle eventuali parti di responsabilità, collegate alla normativa sulla gestione della privacy, che gli competono e che saranno puntualizzate nella fase operativa, anche in relazione alla proposta che, comunque, già in fase di presentazione, per quanto di competenza, dovrà proporre modalità organizzative/gestionali delle immagini/dei dati, tenendo presenti le normative sulla privacy. E' altresì evidente che il progetto gestionale di dettaglio non potrà che essere definito nella fase attuativa.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Pileggi)